

UNIFIN S.p.A. a socio unico capitale sociale € 17.687.085 interamente versato e riserve a bilancio € 21.730.318 - 40125 Bologna
Strada Maggiore 47 - indirizzo e-mail: info@unifinspa.com - tel. 051 3940811 - fax 011 1.96.90.923
partita iva e codice fiscale 00317760379 - R.E.A. BO 209152 - Iscrizione Registro Imprese Bo N. 18965 - C/C postale 363408
Iscrizione Ufficio Italiano Cambi N. 11027 - Iscrizione Elenco Speciale ex Art. 107 Codice ABI 31298.3
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento di Santander Consumer Finance S.A. Madrid

UNIFIN S.p.A. in proprio e in qualità di procuratrice dell'Istituto Cessionario:

SANTANDER CONSUMER BANK S.p.A. - Torino

AVVISO ALLA CLIENTELA

“PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA”

per i servizi finanziari e di credito personale a disposizione della Clientela, in esecuzione delle norme di cui al Titolo VI del D.Lgs 1 Settembre 1993 n. 385, della Deliberazione CICR 4 Marzo 2003, e del Provvedimento di Attuazione Banca d'Italia 25 Luglio 2003.

- Prestito personale mediante cessione del quinto dello stipendio e/o della pensione (DPR 05.01.1950 n. 180 e successive modificazioni, Art. 1260 e ss. CC)
- Prestito personale mediante Delegazione di Pagamento (DPR 05.01.1950 n. 180 e successive modificazioni, Art. 1269 e ss. CC)

INDICAZIONI E INFORMAZIONI DEI DIRITTI E DEGLI STRUMENTI DI TUTELA DELLA CLIENTELA PER LE OPERAZIONI E I SERVIZI DI NATURA FINANZIARIA

Il Cliente, al primo contatto con l'istituto finanziario prescelto, ha il diritto di ottenere, presso ciascun locale aperto al pubblico o per il tramite delle tecniche di comunicazione a distanza, ovvero da parte degli Agenti in Attività Finanziaria degli Istituti stessi ovvero dai Mediatori Creditizi che dispongono della modulistica,

- a) il presente “AVVISO sulle principali NORME DI TRASPARENZA E DI TUTELA DEL CONSUMATORE”
- b) il “FOGLIO INFORMATIVO”, contenente le informazioni sull'intermediario finanziario, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche, nonché sulle principali clausole contrattuali che regolano l'operazione o il servizio.
- c) l'INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE, ovvero, se richiesto espressamente dal Cliente, il diritto di ricevere, prima della stipulazione, una “COPIA DEL CONTRATTO COMPLETAMENTE COMPILATA”, tale da poter essere direttamente adottata per la sottoscrizione.

AVVISO e FOGLIO INFORMATIVO

Le informative non hanno efficacia di offerta al pubblico.

Avviso e Foglio Informativo debbono essere disponibili su supporti asportabili dal Cliente che accede presso la sede dell'Intermediario. Qualora l'offerta sia eseguita fuori sede o per il tramite di Agenti o Mediatori Creditizi, il Cliente deve ricevere la medesima documentazione. Il che dovrà risultare, da attestazione di consegna.

Nel caso in cui il Cliente entra in contatto con l'Intermediario Finanziario mediante tecniche di comunicazione a distanza, ha diritto di ricevere le medesime informative mediante supporto cartaceo o altro supporto durevole.

INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE

Prima della conclusione del contratto, qualora espressamente richiesto, il Cliente ha il diritto di ottenere copia completa del testo del contratto idonea per la stipula, comprensiva di un DOCUMENTO DI SINTESI redatto nel frontespizio del contratto, che esponga le più significative condizioni contrattuali ed economiche.

La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto.

Il diritto di disporre preventivamente della copia completa del contratto non può essere sottoposto a termini o condizioni, ma può essere subordinato al pagamento da parte del Cliente di un rimborso delle spese.

In caso di modifica delle condizioni contrattuali intervenute tra la consegna della copia ed il momento della stipula, l'Intermediario è tenuto a darne informativa al Cliente e, su richiesta di quest'ultimo, consegnare una nuova copia completa del testo contrattuale aggiornato.

CONTRATTI

I contratti sono redatti per iscritto ed includono nel frontespizio il documento di sintesi delle principali condizioni. L'inosservanza di tale forma comporta la nullità del contratto che può essere fatta valere solo dal Cliente.

Il Cliente ha il diritto di ottenere la copia del contratto stipulato.

I contratti, devono indicare: il nome della Banca o dell'Intermediario che eroga il finanziamento e i dati identificativi del Cliente; l'importo del prestito e le modalità di erogazione; il numero, l'importo e la scadenza delle singole rate di rimborso; il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi gli eventuali maggiori oneri in caso di mora; eventuali garanzie richieste; eventuali coperture assicurative; il TAEG e/o ISC (Indicatore Sintetico di Costo)¹; il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica oltre la quale nulla è dovuto dal Cliente.

CLAUSOLE INVALIDE E CAUSE DI NULLITÀ

Le clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi d'interesse e di ogni altro prezzo e condizione, nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate, sono nulle e si considerano non apposte.

Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali per i motivi esposti, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i criteri stabiliti dall'art. 117 del D.Leg. 385/93 (Testo Unico Bancario).

La possibilità di variare in senso sfavorevole al Cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere indicata nel contratto con clausola approvata specificamente. In difetto il cliente ha facoltà di rimborsare anticipatamente il credito ovvero di risolvere anticipatamente il contratto senza che ciò comporti oneri aggiuntivi.

Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.

La Legge 108 del 07/03/1996 stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono usurari.

¹TAEG – ISC. Il **tasso annuo effettivo globale (TAEG)** è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito e **deve essere indicato dall'Intermediario Finanziario nei contratti ed in tutte le comunicazioni pubblicitarie e promozionali dei prodotti**, per queste ultime il TAEG deve essere indicato con il relativo periodo di validità.

È stato introdotto con le recenti disposizioni della Deliberazione CICR 4 Marzo 2003, e del Provvedimento di Attuazione Banca d'Italia 25 Luglio 2003 l'indicatore **ISC, Indicatore Sintetico di Costo**, che sarà elaborato come il TAEG ed inserito nella modulistica contrattuale e pubblicitaria.

Nei casi in cui il finanziamento può essere ottenuto solo attraverso l'interposizione di un terzo, il costo di tale interposizione **deve essere incluso nel TAEG**.

COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI SFAVOREVOLI ALLA CLIENTELA

Nei contratti di durata il Cliente ha il diritto di essere informato in caso di variazioni sfavorevoli unilaterali riguardanti il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione. Tali variazioni devono essere espressamente indicate nel contratto con clausola approvata specificatamente dal Cliente.

Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate gli obblighi di comunicazione sono inefficaci.

COMUNICAZIONI PERIODICHE ALLA CLIENTELA

Nei contratti di durata il Cliente ha il diritto di ricevere alla scadenza e almeno una volta l'anno, comunicazione effettuata mediante invio o consegna di un rendiconto e del documento di sintesi delle condizioni contrattuali.

In mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente le comunicazioni si intendono approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento.

In caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza i termini per la contestazione del rendiconto decorrono dalla ricezione della comunicazione.

RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE SU SINGOLE PRESTAZIONI

Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nella amministrazione dei suoi beni, hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

Al momento della richiesta gli Intermediari sono tenuti ad indicare preventivamente al Cliente, il presumibile importo delle relative spese.

PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE E MODALITÀ PER ACCEDERVI

Il cliente può presentare un reclamo alla Banca o all'Intermediario Finanziario, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica reclami@unifinspa.it. La Banca o l'Intermediario Finanziario deve rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il cliente può rivolgersi all'*Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca o all'Intermediario Finanziario.

Di seguito si riportano i recapiti delle Segreterie tecniche dei tre Collegi dell'*Arbitro Bancario Finanziario (ABF)* istituite presso le sedi della Banca d'Italia di Milano, Roma e Napoli:

- Segreteria tecnica del Collegio di Roma (Via Venti Settembre, 97/e - 00187 Roma – Tel.: 06 47921)
- Segreteria tecnica del Collegio di Milano (Via Cordusio, 5 - 20123 Milano – Tel.: 02 724241)
- Segreteria tecnica del Collegio di Napoli (Via Miguel Cervantes, 71 - 80133 Napoli – Tel.: 081 7975111).

Le Segreterie Tecniche di Milano e Napoli entreranno in funzione in un secondo momento, essendo allo stato attuale, il servizio di segreteria tecnica accentrato sulla sede di Roma.

ULTERIORI STRUMENTI DI TUTELA

Oltre alle specifiche norme a tutela del Consumatore di servizi finanziari sopra illustrate l'ordinamento prevede altre disposizioni tese a tutelare gli interessi dei Consumatori in genere.

A tal fine occorre richiamare soprattutto il D. Lgs. 52/96 che, introducendo nel Codice Civile il Capo XIV-bis (artt. da 1469-bis a 1469-sexies) ha previsto un sistema di protezione del Consumatore contro le clausole vessatorie presenti nei contratti predisposti da imprenditori. Tali sono le clausole che determinano *“un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”* e sono considerate inefficaci, ovvero come non esistenti, dalla richiamata normativa.

In particolare l'art. 1469-bis, si occupa specificamente ai commi 4 e 5 dell'attività finanziaria, stabilendo, in via generale, la facoltà di recesso o di modificazione unilaterale delle originarie pattuizioni da parte dell'imprenditore, condizionata in ogni caso dalla tempestiva comunicazione al Consumatore ed in ogni caso dalla facoltà, per quest'ultimo, di recedere dal contratto modificato.

La casistica contemplata dalla legge non esclude però altri tipi di clausole vessatorie da valutare caso per caso tenendo conto della natura del bene e del servizio, oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della conclusione, escludendo comunque quelle conformi a disposizioni di legge o convenzioni internazionali. Si deve ricordare che non sono considerate vessatorie le clausole oggetto di trattative individuali. Ciò significa che è sufficiente che il contratto riporti una *“clausola salva clausole”*, con l'apposizione di una terza firma da parte del

consumatore per escludere l'applicazione della normativa.

Sono sempre, però, considerate inefficaci le clausole che escludono o limitano la responsabilità per morte o danno alla persona del consumatore, che escludono o limitano le azioni del consumatore per inadempimento totale o parziale della controparte o che prevedendo l'adesione automatica del consumatore a regolamenti od altre clausole che costui non poteva conoscere.

Rilevano infine le norme di cui al D. Lgs. 30/6/2003 n.196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", la così detta Legge sulla Privacy, la quale impone specifiche tutele nel trattamento dei dati personali del Consumatore. La norma prevede che il Consumatore riceva una informativa completa sulle modalità e sul trattamento dei propri dati personali, sui diritti di cui gode in relazione ad essi e sui soggetti a cui i medesimi dati personali potranno essere comunicati, autorizzando o meno particolari trattamenti. Prevede inoltre che il cliente debba poter conoscere in ogni momento quali siano i dati in possesso del finanziatore.

A questo proposito Vi viene allegata alla presente l'informativa di cui sopra (art. 13 D.Lgs. 196/03).

Le disposizioni richiamate sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.

Le nullità indicate possono essere fatte valere solo dal cliente.

Le Autorità che vigilano sugli Intermediari Finanziari sono la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi.

Copia del presente AVVISO, è stata consegnata in data _____

al Sig. _____

(Sottoscrivendo la presente si dichiara inoltre di aver ricevuto e preso visione, oltre che dell'avviso in oggetto, copia dell'informativa consegnata ai sensi di quanto disposto dall'art 13 D.Lgs. 196/03.



(nome, cognome e firma)